

COMUNE DI SOLFERINO

TITOLO 01 PRINCIPI GENERALI E PROGRAMMATICI

ART. 01 - PRINCIPI GENERALI

01. IL COMUNE DI SOLFERINO ENTE AUTONOMO LOCALE CHE ESERCITA I SUOI POTERI NELL' AMBITO DEI PRINCIPI COSTITUZIONALI, DELLE LEGGI DI CARATTERE GENERALE DELLO STATO E DELLE NORME DEL PRESENTE STATUTO.

ART. 02 - ELEMENTI COSTITUTIVI ED IDENTIFICATIVI

01. IL TERRITORIO DEL COMUNE SI ESTENDE PER KMQ. 13,07 E CONFINA CON I COMUNI DI CAVRIANA, GUIDIZZOLO, MEDOLE, CASTIGLIONE DELLE STIVIERE, LONATO.

02. IL COMUNE SI IDENTIFICA NEGLI ATTI CON IL NOME DI SOLFERINO E CON LO STEMMA E IL SIGILLO DESCRITTI NELL' ALLEGATO A.

03. NELLE CERIMONIE E NELLE ALTRE PUBBLICHE RICORRENZE, OLTRE ALLA BANDIERA DELLA REPUBBLICA, IL COMUNE ESIBISCE IL PROPRIO GONFALONE LA CUI FOGGIA DESCRITTA NELL' ALLEGATO B.

ART. 03 - OBIETTIVI PROGRAMMATICI

01. LA COMUNITA' SOLFERINESE COSCIENTE DELLE PROPRIE TRADIZIONI CULTURALI E RELIGIOSE E DEL RILEVANTE PATRIMONIO STORICO E AMBIENTALE, CHE DOVRA' ESSERE OGGETTO DI ATTENTA CUSTODIA. IL COMUNE SI PROPONE QUINDI :

A)DI REALIZZARE SERIA E PRECISA VALORIZZAZIONE E ATTENTA SALVAGUARDIA DEI BENI AMBIENTALI E STORICI, CON PARTICOLARE RIFERIMENTO AI PARCHI, ALLA ZONA COLLINARE, AI BOSCHI E AI MONUMENTI, ATTRAVERSO APPOSITI E ADEGUATI ATTI NORMATIVI E PROMOZIONALI, NONCHE' ATTRAVERSO UN'EFFICACE OPERA DI SENSIBILIZZAZIONE NEI CONFRONTI DEI CITTADINI. TALE PRINCIPIO DOVRA' ESSERE RECEPITO DAI DOCUMENTI URBANISTICI ATTUATIVI E DOVRA' CONSENTIRE, ATTRAVERSO PRECISI VINCOLI ALLA EDIFICABILITA', DI CONSERVARE IL PROFILO DELL' ARCO MORENICO CON LA SUA NATURALE CORONA DI VERDE. IN PARTICOLARE DOVRANNO ESSERE CONSERVATI I DECLIVI E LE ZONE BOSCOSE. GLI INTERVENTI DI CONSERVAZIONE E DI MANUTENZIONE DELLE ZONE BOSCOSE ED EVENTUALI INTERVENTI TESI AD AUMENTARE LA SUPERFICIE BOSCHIVA DOVRANNO ESSERE SOSTENUTI CON OPPORTUNI MEZZI ED INCENTIVI.

B)DI VIETARE, PER QUANTO DI SUA COMPETENZA, IN RELAZIONE ALL' ALTO VALORE STORICO E PAESAGGISTICO DEL TERRITORIO COMUNALE, L' INSEDIAMENTO DI DISCARICHE, DI IMPIANTI DI SMALTIMENTO RIFIUTI O DI ATTIVITA' INDUSTRIALI CHE, PER LA LORO NATURA, POSSANO ARRECARE DANNI SIGNIFICATIVI ALL' AMBIENTE ED ALLA ATTIVITA' TURISTICA. IN PARTICOLARE DOVRA' ESSERE POSTA UNA SPECIFICA ATTENZIONE AL COMPLETAMENTO DELLE OPERE PUBBLICHE CHE, NON TERMINATE, POSSANO RECARE DANNO GRAVE AL PAESAGGIO.

C)DI PROMUOVERE UN ADEGUATO SVILUPPO TURISTICO CHE SAPPIA CONIUGARE CON EFFICACIA LA VALORIZZAZIONE DEI BENI STORICI ED AMBIENTALI CON LE OPPORTUNE MISURE DI SALVAGUARDIA;

D)DI FAVORIRE UN EQUILIBRATO SVILUPPO SOCIO-ECONOMICO NEGLI ALTRI SETTORI PRODUTTIVI, AL FINE DI DIVERSIFICARE IL PIU' POSSIBILE LE OPPORTUNITA' DI LAVORO E DI IMPIEGO NELL' AMBITO DI UN' AUSPICABILE PROGRAMMAZIONE A LIVELLO SOVRACCOMUNALE;

E)DI REALIZZARE UN SERVIZIO INTEGRATO DI SICUREZZA E ASSISTENZA SOCIALE ATTENTO IN PARTICOLARE AI BISOGNI DELLE FASCIE PIU' DEBOLI DELLA POPOLAZIONE, UNO SVILUPPO DELLE LIBERE ATTIVITA' SOCIALI DELLA COLLETTIVITA' E UNA CONTINUA PROMOZIONE DELLE ATTIVITA' CULTURALI, ANCHE CON IL FATTIVO APPORTO DELLE ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO;

F)DI RAGGIUNGERE I PROPRI OBIETTIVI SOCIO-ECONOMICI CON UN PROGRAMMATO E RAZIONALE UTILIZZO DEI MEZZI FINANZIARI DISPONIBILI E CON L' ADOZIONE DI OPPORTUNE FORME ASSOCIATIVE E CONSORZIALI FRA ENTI LOCALI, ALLE QUALI DELEGARE IN TUTTO O IN PARTE LA GESTIONE DI SERVIZI E FUNZIONI, CHE, PER LE RIDOTTE DIMENSIONI DEMOGRAFICHE DEL COMUNE, NON SIA POSSIBILE O CONVENIENTE GESTIRE DIRETTAMENTE.

ART. 04 -AUTOGOVERNO DELLA COMUNITA'

01. NELL' AMBITO DELLE LEGGI DI CARATTERE GENERALE DELLO STATO, LE NORME DEL PRESENTE STATUTO SI PROPPONGONO DI FAVORIRE LA PIU' AMPIA PARTECIPAZIONE POPOLARE ALL' AUTOGOVERNO DELLA COMUNITA', NEL RISPETTO DELLE PREROGATIVE E DELLE RESPONSABILITA' DEGLI ORGANI ELETTIVI.

02. L' AUTOGOVERNO DELLA COMUNITA' E GLI OBIETTIVI PROGRAMMATICI SARANNO PERSEGUITI PARTENDO DAL PRINCIPIO CHE IL CITTADINO TITOLARE DI DIRITTI CHE L' ENTE PUBBLICO DEVE IMPEGNARSI A GARANTIRE.

03. IL COMUNE ADOTTA SPECIFICI REGOLAMENTI A COMPLETAMENTO DEL PRESENTE STATUTO.

TITOLO 02 ORDINAMENTO ISTITUZIONALE

ART. 05 - ORGANI

01. SONO ORGANI ELETTIVI DEL COMUNE: IL CONSIGLIO, LA GIUNTA ED IL SINDACO.

ART. 06 - CONSIGLIO COMUNALE

01. IL CONSIGLIO COMUNALE, RAPPRESENTANDO L' INTERA COMUNITA', DETERMINA L' INDIRIZZO ED ESERCITA IL CONTROLLO POLITICO-AMMINISTRATIVO.

02. IL CONSIGLIO COMUNALE ESERCITA I POTERI E LE COMPETENZE PREVISTE DALLA LEGGE E SVOLGE LE SUE ATTRIBUZIONI CONFORMANDOSI AI PRINCIPI ED AI PROCEDIMENTI STABILITI NEL PRESENTE STATUTO E NELLE NORME REGOLAMENTARI.

03. L' ATTIVITA' DEL CONSIGLIO SI SVOLGE IN SESSIONI ORDINARIE, STRAORDINARIE E URGENTI.

04. SONO SESSIONI ORDINARIE QUELLE CONVOCATE PER L' APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE, DEL CONTO CONSUNTIVO, DEI PROGRAMMI ANNUALI E PLURIENNALI, DEI PIANI URBANISTICI E DELLE LORO VARIANTI, DELLO STATUTO E DEI REGOLAMENTI.

05. IL CONSIGLIO COMUNALE CONVOCATO DAL SINDACO CHE FORMULA L' ORDINE DEL GIORNO SENTITA LA GIUNTA COMUNALE E I CAPIGRUPPO CONSILIARI E NE PRESIEDE I LAVORI SECONDO LE NORME DEL REGOLAMENTO.

06. GLI ADEMPIMENTI PREVISTI AL COMMA PRECEDENTE IN CASO DI DECADENZA,

RIMOZIONE O DECESSO DEL SINDACO SONO ASSOLTE DAL VICESINDACO, COME STABILITO NEL SUCCESSIVO ARTT. 13.

ART. 07 - COMMISSIONI

01. IL CONSIGLIO COMUNALE PUO' ISTITUIRE NEL SUO SENSO, CON CRITERI PROPORZIONALI, COMMISSIONI A CARATTERE TEMPORANEO SU PROBLEMI SPECIFICI, SECONDO LE NORME DEL REGOLAMENTO.

02. IL CONSIGLIO PROVVEDE ALLA NOMINA DEI CONSIGLIERI COMUNALI O DEI RAPPRESENTANTI DEL COMUNE FACENTI PARTE DI COMMISSIONI, ASSOCIAZIONI, ENTI ED ORGANISMI, ISTITUITI E FUNZIONANTI IN BASE A SPECIFICHE NORME DI LEGGE O REGOLAMENTI.

ART. 08 - CONSIGLIERI

01. LA POSIZIONE GIURIDICA E LO STATUS DEI CONSIGLIERI SONO REGOLATI DALLA LEGGE; ESSI RAPPRESENTANO L'INTERA COMUNITA' ALLA QUALE COSTANTEMENTE RISPONDONO.

02. LE FUNZIONI DI CONSIGLIERE ANZIANO SONO ESERCITATE DAL CONSIGLIERE CHE HA OTTENUTO PIU' VOTI, OVVERO DAL PIU' ANZIANO DI ETA' A PARITA' DI VOTI.

03. LE DIMISSIONI DALLA CARICA DI CONSIGLIERE SONO RASSEGNALE AL SINDACO, CHE DEVE INCLUDERLE NELL'ORDINE DEL GIORNO DELLA PRIMA SEDUTA DEL CONSIGLIO. LE DIMISSIONI SONO EFFICACI DALLA LORO PRESENTAZIONE E SONO IRREVOCABILI DALLA PRESA D'ATTO DEL CONSIGLIO.

04. LE MODALITA' E LE FORME DI ESERCIZIO DEL DIRITTO DI INIZIATIVA E DI CONTROLLO DEL CONSIGLIERE COMUNALE, PREVISTE DALLA LEGGE, SONO DISCIPLINATE DAL REGOLAMENTO.

05. CIASCUN CONSIGLIERE TENUTO AD ELEGGERE UN DOMICILIO NEL TERRITORIO COMUNALE.

06. OGNI CONSIGLIERE E L'EVENTUALE ASSESSORE ESTERNO DEVONO COMUNICARE I REDDITI POSSEDUTI, SECONDO LE MODALITA' STABILITE NEL REGOLAMENTO, ALL'INIZIO, DURANTE, ED ALLA FINE DEL MANDATO.

ART. 09 - GRUPPI CONSILIARI

01. I CONSIGLIERI POSSONO COSTITUIRSI IN GRUPPI, SECONDO QUANTO PREVISTO NEL REGOLAMENTO E NE DANNO COMUNICAZIONE AL SEGRETARIO COMUNALE. QUALORA NON SI ESERCITI TALE FACOLTA' O NELLE MORE DELLA DESIGNAZIONE, I CAPIGRUPPO SONO INDIVIDUATI NEI CONSIGLIERI NON COMPONENTI LA GIUNTA CHE ABBIANO RIPORTATO IL MAGGIOR NUMERO DI VOTI PER OGNI LISTA.

ART. 10 - GIUNTA COMUNALE

01. LA GIUNTA L'ORGANO DI GOVERNO DEL COMUNE ED IMPRONTA LA PROPRIA ATTIVITA' AI PRINCIPI DELLA COLLEGIALITA', DELLA TRASPARENZA, DELLA EFFICIENZA E DELLA EFFICACIA DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA.

02. LA GIUNTA ELETTA NEI TERMINI E CON LE MODALITA' STABILITE DALLA LEGGE, SULLA BASE DI UN DOCUMENTO PROGRAMMATICO PRESENTATO AL SEGRETARIO DEL COMUNE ALMENO 05 GIORNI PRIMA DELL'ADUNANZA DEL

CONSIGLIO.

03. LE CAUSE DI INELEGGIBILITA' ED INCOMPATIBILITA', LA POSIZIONE GIURIDICA, LO STATUS DEI COMPONENTI L'ORGANO E GLI ISTITUTI DELLA DECADENZA E DELLA REVOCA SONO DISCIPLINATI DALLA LEGGE.

04. OLTRE AI CASI DI INCOMPATIBILITA' PREVISTI AL COMMA 03, NON POSSONO CONTEMPORANEAMENTE FAR PARTE DELLA GIUNTA GLI ASCENDENTI E I DISCENDENTI, L'ADOTTANTE E L'ADOTTATO, I FRATELLI, I CONIUGI E GLI AFFINI DI II GRADO.

05. IL SINDACO E GLI ASSESSORI, ESCLUSI I CASI DI DIMISSIONI SINGOLE, RESTANO IN CARICA FINO ALL'INSEDIAMENTO DEI SUCCESSORI.

06. LA GIUNTA COMPOSTA DAL SINDACO E DA QUATTRO ASSESSORI.

07. UNO SOLO TRA I 04 ASSESSORI POTRA' ESSERE NOMINATO TRA I CITTADINI RESIDENTI NON CONSIGLIERI, PURCHE' ELEGGIBILE ALLA CARICA DI CONSIGLIERE.

08. L'ASSESSORE ESTERNO PARTECIPA AL CONSIGLIO, SENZA DIRITTO DI VOTO, PER ILLUSTRARE ARGOMENTI CONCERNENTI LA PROPRIA DELEGA.

09. LA GIUNTA CONVOCATA E PRESIDUTA DAL SINDACO CHE STABILISCE L'ORDINE DEL GIORNO, TENUTO CONTO DEGLI ARGOMENTI PROPOSTI DAI SINGOLI ASSESSORI.

10. LE MODALITA' DI CONVOCAZIONE E DI FUNZIONAMENTO SONO STABILITE DAL REGOLAMENTO.

11. ALLA GIUNTA COMUNALE COMPETE L'ADOZIONE DI TUTTI GLI ATTI DI AMMINISTRAZIONE E DI GESTIONE CHE PER LORO NATURA DEBBANO ESSERE ADOTTATI DA ORGANO COLLEGIALE E NON RIENTRINO NELLA COMPETENZA ESCLUSIVA DEL CONSIGLIO.

12. LA GIUNTA, IN PARTICOLARE, NELL'ESERCIZIO DI ATTRIBUZIONI DI GOVERNO:

A) PROPONE AL CONSIGLIO I REGOLAMENTI;

B) APPROVA I SINGOLI PROGETTI QUALORA IL CONSIGLIO ABBA GIA' APPROVATO IL PIANO FINANZIARIO COMPLESSIVO DELL'OPERA E QUESTA SIA GIA' STATA APPROVATA COME PROGETTO GENERALE, OPPURE, NEL CASO DI UN SINGOLO INTERVENTO, SIA GIA' PREVISTA NEL BILANCIO DI PREVISIONE APPROVATO AI TERMINI DI LEGGE;

C) APPROVA EVENTUALI PERIZIE DI VARIANTE NEI LIMITI DI LEGGE, SEMPRE CHE NON STRAVOLGANO GLI INDIRIZZI DETTATI DAL CONSIGLIO E CHE NON COMPORTINO UN SUPERAMENTO DELLA SPESA COMPLESSIVA PREVISTA IN BILANCIO ED UN AUMENTO DELLE SPESE DI GESTIONE;

D) EFFETTUA I PRELIEVI DAI FONDI DI RISERVA DEL BILANCIO;

E) AFFIDA APPALTI E APPROVA CONVENZIONI PER OPERE E SERVIZI GIA' PREVISTI IN ATTI FONDAMENTALI DEL CONSIGLIO;

F) APPROVA I PROGETTI ESECUTIVI, LE ATTIVITA' E TUTTI I PROVVEDIMENTI CHE COMPORTANO IMPEGNI DI SPESA SUGLI STANZIAMENTI DI BILANCIO;

G) NOMINA COMMISSIONI GIUDICATRICI DI CONCORSO E PER LE SELEZIONI PUBBLICHE E RISERVATE PER IL PUBBLICO IMPIEGO;

H) ADOTTA TUTTI I PROVVEDIMENTI ESECUTIVI RELATIVI AL PERSONALE QUALI: L'INDIZIONE DEI CONCORSI, LE ASSUNZIONI CONSEGUENTI, QUELLE TEMPORANEE E STAGIONALI, IL COLLOCAMENTO IN QUIESCENZA E L'INTERRUZIONE DEL RAPPORTO PER ALTRA CAUSA, L'ATTRIBUZIONE DEI TRATTAMENTI ECONOMICI DERIVANTI DAGLI ACCORDI NAZIONALI DI LAVORO E RIFERITI ALLA QUALIFICA PROFESSIONALE RICOPERTA E PREVISTA NELLA PIANTA ORGANICA, GLI ACCORDI DI CONTRATTAZIONE DECENTRATA

(FATTA SALVA LA MATERIA RISERVATA ALLA COMPETENZA DEL CONSIGLIO), I PROVVEDIMENTI INERENTI LO STATO GIURIDICO (CONGEDI STRAORDINARI, ASPETTATIVE, APPLICAZIONE PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI, ECC.);

I) DELIBERA LA CONCESSIONE DI SOVVENZIONI, CONTRIBUTI, SUSSIDI E VANTAGGI ECONOMICI DI QUALUNQUE GENERE AD ENTI E A PERSONE, SECONDO LE NORME DELLO SPECIFICO REGOLAMENTO;

L) DISPONE L'ACCETTAZIONE O IL RIFIUTO DI LASCITI E DI DONAZIONI RIGUARDANTI BENI MOBILI;

M) AUTORIZZA IL SINDACO A STARE IN GIUDIZIO COME ATTORE O CONVENUTO ED APPROVA TRANSAZIONI, ESCLUSI I BENI IMMOBILI;

N) FISSA LA DATA DI CONVOCAZIONE DEI COMIZI PER I REFERENDUM CONSULTIVI E COSTITUISCE L'UFFICIO COMUNALE PER LE ELEZIONI, CUI E RIMESSO L'ACCERTAMENTO DELLA REGOLARITA' DEL PROCEDIMENTO;

O) ESERCITA, PREVIA DETERMINAZIONE DEI COSTI ED INDIVIDUAZIONE DEI MEZZI, FUNZIONI DELEGATE DALLA PROVINCIA, DALLA REGIONE E DALLO STATO, QUANDO NON SIANO ESPRESSAMENTE ATTRIBUITE DALLA LEGGE O DALLO STATUTO AD ALTRO ORGANO;

P) RIFERISCE ANNUALMENTE AL CONSIGLIO SULLE PROPRIE ATTIVITA' E SULL'ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI IN SEDE DI ESAME DEL CONTO CONSUNTIVO.

ART. 11 - DELIBERAZIONI DEGLI ORGANI COLLEGIALI

01. GLI ORGANI COLLEGIALI DELIBERANO VALIDAMENTE CON L'INTERVENTO DELLA META' DEI COMPONENTI ASSEGNATI ED A MAGGIORANZA DEI VOTI FAVOREVOLI SUI CONTRARI, SALVO MAGGIORANZE SPECIALI PREVISTE ESPRESSAMENTE DALLE LEGGI O DALLO STATUTO.

02. TUTTE LE DELIBERAZIONI SONO ASSUNTE, DI REGOLA, CON VOTAZIONE PALESE. SONO DA ASSUMERE A SCRUTINIO SEGRETO LE DELIBERAZIONI CONCERNENTI PERSONE, QUANDO VENGA ESERCITATA UNA FACOLTA' DISCREZIONALE FONDATA SULL'APPREZZAMENTO DELLE LORO QUALITA' SOGGETTIVE O

SULLA VALUTAZIONE DELL'AZIONE DA LORO SVOLTA.

03. LE SEDUTE DEL CONSIGLIO E DELLE COMMISSIONI CONSILIARI SONO PUBBLICHE. NEL CASO IN CUI DEBBANO ESSERE FORMULATE VALUTAZIONI E APPREZZAMENTI SU "PERSONE", IL PRESIDENTE DISPONE LA TRATTAZIONE DELL'ARGOMENTO IN "SEDUTA PRIVATA".

04. L'ISTRUTTORIA E LA DOCUMENTAZIONE DELLE PROPOSTE DI DELIBERAZIONE, IL DEPOSITO DEGLI ATTI E LA VERBALIZZAZIONE DELLE SEDUTE DEL CONSIGLIO E DELLA GIUNTA SONO CURATE DAL SEGRETARIO COMUNALE, SECONDO LE MODALITA' ED I TERMINI STABILITI DAL REGOLAMENTO. IL SEGRETARIO COMUNALE NON PARTECIPA ALLE SEDUTE QUANDO SI TROVA IN UNO DEI CASI DI INCOMPATIBILITA'. IN TAL CASO E SOSTITUITO IN VIA TEMPORANEA DA UN COMPONENTE DEL COLLEGIO NOMINATO DAL PRESIDENTE.

05. I VERBALI DELLE SEDUTE DI GIUNTA SONO FIRMATI DAL PRESIDENTE, DAL SEGRETARIO E DAL VICESINDACO E IN SUBORDINE DALL'ASSESSORE PIU' ANZIANO DI ETA'.

06. I VERBALI DELLE SEDUTE DI CONSIGLIO SONO FIRMATI DAL PRESIDENTE, DAL SEGRETARIO E DAL CONSIGLIERE ANZIANO, CONSIGLIERE COME INDIVIDUATO NEL PRECEDENTE ARTT. 08, COMMA

02.

ART. 12 - SINDACO

01. IL SINDACO IL LEGALE RAPPRESENTANTE DELL'ENTE.

02. LA LEGGE DISCIPLINA LE MODALITA' PER LA SUA ELEZIONE, I CASI DI INCOMPATIBILITA' E DI INELEGGIBILITA', IL SUO STATUS E LE CAUSE DI CESSAZIONE DALLA CARICA.

03. AL SINDACO, OLTRE ALLE COMPETENZE DI LEGGE, SONO ASSEGNATE DAL PRESENTE STATUTO E DAI REGOLAMENTI ATTRIBUZIONI QUALE ORGANO DI AMMINISTRAZIONE, DI VIGILANZA E POTERI DI AUTOORGANIZZAZIONE DELLE COMPETENZE CONNESSE ALL'UFFICIO.

04. IL SINDACO, NELLE SUE ATTRIBUZIONI AMMINISTRATIVE:

A) HA LA DIREZIONE UNITARIA ED IL COORDINAMENTO DELL'ATTIVITA' POLITICO-AMMINISTRATIVA DEL COMUNE;

B) COORDINA L'ATTIVITA' DEI SINGOLI ASSESSORI;

C) PUO' SOSPENDERE L'ADOZIONE DI ATTI SPECIFICI CONCERNENTI L'ATTIVITA' AMMINISTRATIVA DEI SINGOLI ASSESSORI PER SOTTOPORLI ALL'ESAME DELLA GIUNTA;

D) IMPARTISCE DIRETTIVE AL SEGRETARIO COMUNALE IN ORDINE AGLI INDIRIZZI FUNZIONALI E DI VIGILANZA SULL'INTERA GESTIONE AMMINISTRATIVA DI TUTTI GLI UFFICI E SERVIZI;

E) HA FACOLTA' DI DELEGA NEI CONFRONTI DEGLI ASSESSORI;

F) PUO' CONCLUDERE ACCORDI CON I SOGGETTI INTERESSATI AL FINE DI DETERMINARE IL CONTENUTO DISCREZIONALE DEL PROVVEDIMENTO FINALE;

G) CONVOCA I COMIZI PER I REFERENDUM CONSULTIVI;

H) RILASCIAM LE AUTORIZZAZIONI COMMERCIALI, QUELLE DI POLIZIA AMMINISTRATIVA, NONCHE' LE AUTORIZZAZIONI E LE CONCESSIONI EDILIZIE;

I) EMETTE PROVVEDIMENTI IN MATERIA DI OCCUPAZIONE D'URGENZA, DI ESPROPRI, CHE LA LEGGE, GENERICAMENTE, ASSEGNA ALLA COMPETENZA DEL COMUNE PREVIA DELIBERA DEI COMPETENTI ORGANI, OVE NECESSARIO;

L) ASSEGNA GLI ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA SENTITA LA GIUNTA;

M) ADOTTA I PROVVEDIMENTI CONCERNENTI IL PERSONALE NON ASSEGNATI DALLA LEGGE N DAL REGOLAMENTO ALLE ATTRIBUZIONI DELLA GIUNTA E DEL SEGRETARIO COMUNALE;

N) DETERMINA GLI ORARI DI APERTURA AL PUBBLICO DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI COMUNALI E COORDINA GLI ORARI DEGLI ESERCIZI COMMERCIALI, DEI SERVIZI PUBBLICI E DEGLI UFFICI PERIFERICI DELLO STATO;

O) STIPULA IN RAPPRESENTANZA DELL'ENTE I CONTRATTI GIA' CONCLUSI.

05. IL SINDACO NELLE ATTRIBUZIONI DI VIGILANZA:A) ACQUISISCE DIRETTAMENTE PRESSO TUTTI GLI UFFICI E SERVIZI INFORMAZIONI ED ATTI ANCHE RISERVATI;

B) PROMUOVE DIRETTAMENTE O AVVALENDOSI DEL SEGRETARIO COMUNALE, INDAGINI E VERIFICHE AMMINISTRATIVE SULL'INTERA ATTIVITA' DEL COMUNE;

C) COMPIE GLI ATTI CONSERVATIVI URGENTI DEI DIRITTI DEL COMUNE.

06. IL SINDACO, NELLE ATTRIBUZIONI DI ORGANIZZAZIONE:A) STABILISCE GLI ARGOMENTI ALL'ORDINE DEL GIORNO DELLE SEDUTE E DISPONE LA CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE, SENTITI LA GIUNTA E I CAPIGRUPPO CONSILIARI E LO PRESIEDE AI SENSI DEL REGOLAMENTO. QUANDO LA RICHIESTA FORMULATA DA 1/5 DEI CONSIGLIERI PROVVEDE ALLA

CONVOCAZIONE;

B) ESERCITA I POTERI DI POLIZIA NELLE ADUNANZE CONSILIARI E NEGLI ORGANISMI PUBBLICI DI PARTECIPAZIONE POPOLARE PRESIEDUTE DAL SINDACO, NEI LIMITI PREVISTI DALLE LEGGI;

C) PROPONE ARGOMENTI DA TRATTARE, DISPONE LA CONVOCAZIONE DELLA GIUNTA E LA PRESIEDE.

07. IL SINDACO EMANA ORDINANZE DI CARATTERE ORDINARIO, CONTINGIBILI E URGENTI IN APPLICAZIONE DI NORME LEGISLATIVE E REGOLAMENTARI:

A) LE ORDINANZE DEVONO ESSERE PUBBLICATE PER 15 GIORNI CONSECUTIVI ALL'ALBO PRETORIO. DURANTE TALE PERIODO DEVONO ALTRESI' ESSERE SOTTOPOSTE A FORME DI PUBBLICITA' CHE LE RENDANO CONOSCIBILI E DEVONO ESSERE ACCESSIBILI IN OGNI TEMPO A CHIUNQUE INTENDA CONSULTARLE;

B) TALI PROVVEDIMENTI DEVONO ESSERE ADEGUATAMENTE MOTIVATI. LA LORO EFFICACIA, NECESSARIAMENTE LIMITATA NEL TEMPO, NON PUO' SUPERARE IL PERIODO IN CUI PERDURA LA NECESSITA';

C) IN CASO DI ASSENZA DEL SINDACO, LE ORDINANZE SONO EMANATE DA CHI LO SOSTITUISCE AI SENSI DEL PRESENTE STATUTO;

D) QUANDO L'ORDINANZA HA CARATTERE INDIVIDUALE, ESSA DEVE ESSERE NOTIFICATA AL DESTINATARIO. NEGLI ALTRI CASI ESSA VIENE PUBBLICATA NELLE FORME PREVISTE AL PRECEDENTE COMMA

A).

ART. 13 - VICESINDACO E ASSESSORI

01. IL VICESINDACO L'ASSESSORE CHE A TALE FUNZIONE VIENE DESIGNATO NEL DOCUMENTO PROGRAMMATICO RELATIVO ALLA ELEZIONE DEL SINDACO E DELLA GIUNTA E SVOLGE LE FUNZIONI DEL SINDACO IN CASO DI SUA ASSENZA O IMPEDIMENTO.

02. GLI ASSESSORI, IN CASO DI ASSENZA O DI IMPEDIMENTO DEL VICESINDACO, ESERCITANO LE FUNZIONI SOSTITUTIVE DEL SINDACO SECONDO L'ORDINE DI ANZIANITA', DATO DALL'ETA'. 03. DELLE DELEGHE RILASCIATE AL VICESINDACO ED AGLI ASSESSORI DEVE ESSERE FATTA COMUNICAZIONE AL CONSIGLIO ED AGLI ORGANI PREVISTI DALLA LEGGE.

TITOLO 03 ORDINAMENTO DEGLI UFFICI, DEI SERVIZI E DEL PERSONALE

ART. 14 - UFFICI

01. L'AMMINISTRAZIONE DEL COMUNE SI ATTUA MEDIANTE UN'ATTIVITA' PER OBIETTIVI E DEVE ESSERE INFORMATA AI SEGUENTI PRINCIPI:

A) ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO NON PIU' PER SINGOLI ATTI, BENSÌ PER PROGETTI-OBIETTIVO E PER PROGRAMMI;

B) ANALISI E INDIVIDUAZIONE DELLA PRODUTTIVITA' E DEI CARICHI FUNZIONALI DI LAVORO E DEL GRADO DI EFFICACIA DELL'ATTIVITA' SVOLTA DA CIASCUN ELEMENTO DELL'APPARATO;

C) INDIVIDUAZIONE DI RESPONSABILITA' STRETTAMENTE COLLEGATE ALL'AMBITO DI AUTONOMIA DECISIONALE DEI SOGGETTI;

D) SUPERAMENTO DELLA SEPARAZIONE RIGIDA DELLE COMPETENZE NELLA DIVISIONE DEL LAVORO E MASSIMA FLESSIBILITA' DELLE STRUTTURE E DEL PERSONALE.

02. L'ORGANIZZAZIONE STRUTTURALE, DIRETTA A CONSEGUIRE I FINI ISTITUZIONALI DELL'ENTE SECONDO LE NORME DEL REGOLAMENTO, ARTICOLATA IN UFFICI ANCHE APPARTENENTI AD AREE DIVERSE, COLLEGATI FUNZIONALMENTE AL FINE DI CONSEGUIRE GLI OBIETTIVI ASSEGNATI.

ART. 15 - SERVIZI

01. L'ATTIVITA' DIRETTA A CONSEGUIRE OBIETTIVI DI RILEVANZA SOCIALE E A PROMUOVERE LO SVILUPPO ECONOMICO E CIVILE DELLA COMUNITA', COMPRESA LA PRODUZIONE DI BENI, VIENE SVOLTA ATTRAVERSO SERVIZI PUBBLICI CHE POSSONO ESSERE ISTITUITI E GESTITI ANCHE CON DIRITTO DI PRIVATIVA DEL COMUNE, AI SENSI DI LEGGE.

02. LA SCELTA DELLA FORMA DI GESTIONE PER CIASCUN SERVIZIO DEVE ESSERE EFFETTUATA PREVIA VALUTAZIONE COMPARATIVA TRA LE DIVERSE FORME DI GESTIONE PREVISTE DALLA LEGGE E DAL PRESENTE STATUTO.

03. PER I SERVIZI DA GESTIRE IN FORMA IMPRENDITORIALE LA COMPARAZIONE DEVE AVVENIRE TRA AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE, CONSORZIO E SOCIETA' PER AZIONI A PREVALENTE CAPITALE PUBBLICO LOCALE.

04. PER GLI ALTRI SERVIZI LA COMPARAZIONE AVVERRA' TRA LA GESTIONE DIRETTA IN ECONOMIA, L'AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE, NONCHE' TRA LA FORMA SINGOLA O QUELLA ASSOCIATA MEDIANTE CONVENZIONE O CONSORZIO.

05. NELL'ORGANIZZAZIONE DEI SERVIZI DEVONO ESSERE, COMUNQUE, ASSICURATE IDONEE FORME DI INFORMAZIONE, DI PARTECIPAZIONE E DI TUTELA DEGLI UTENTI.

06. L'ORGANIZZAZIONE E L'ESERCIZIO DI SERVIZI IN ECONOMIA SONO DISCIPLINATI DA APPOSITI REGOLAMENTI.

ART. 16 - GESTIONE ASSOCIATA DEI SERVIZI E DELLE FUNZIONI

IL COMUNE SVILUPPA RAPPORTI CON GLI ALTRI COMUNI E CON LA PROVINCIA PER PROMUOVERE E RICERCARE LE FORME ASSOCIATIVE PIU' APPROPRIATE TRA QUELLE PREVISTE DALLA LEGGE IN RELAZIONE ALLE ATTIVITA', AI SERVIZI, ALLE FUNZIONI DA SVOLGERE ED AGLI OBIETTIVI DA RAGGIUNGERE.

02. IL CONSIGLIO COMUNALE PROMUOVE E FAVORISCE FORME DI COLLABORAZIONE CON ALTRI ENTI PUBBLICI TERRITORIALI AL FINE DI COORDINARE ED ORGANIZZARE UNITAMENTE AGLI STESSI I PROPRI SERVIZI.

ART. 17 - CONVENZIONI

01. IL COMUNE PROMUOVE LA COLLABORAZIONE, IL COORDINAMENTO E L'ESERCIZIO ASSOCIATO DI FUNZIONI E DI SERVIZI DETERMINATI, ANCHE INDIVIDUANDO NUOVE ATTIVITA' DI COMUNE INTERESSE, OVVERO L'ESECUZIONE E LA GESTIONE DI OPERE PUBBLICHE, LA REALIZZAZIONE DI INIZIATIVE E DI PROGRAMMI SPECIALI ED ALTRI SERVIZI, PRIVILEGIANDO LA STIPULAZIONE DI APPOSITE CONVENZIONI CON ALTRI ENTI LOCALI.

02. LE CONVENZIONI CONTENENTI GLI ELEMENTI E GLI OBBLIGHI PREVISTI DALLA LEGGE SONO APPROVATE DAL CONSIGLIO COMUNALE A MAGGIORANZA ASSOLUTA DEI COMPONENTI.

ART. 18 - CONSORZI

01. IL CONSIGLIO COMUNALE, IN COERENZA CON I PRINCIPI STATUTARI, QUALORA PER ECONOMIA DI SCALA NON SIA OPPORTUNO AVVALERSI DELLE FORME ORGANIZZATIVE PER I SERVIZI STESSI PREVISTE NELL'ARTICOLO PRECEDENTE, PROMUOVE LA COSTITUZIONE DEL CONSORZIO TRA ENTI PER:- GESTIRE UNO O PIU' SERVIZI COMUNALI, -REALIZZARE E GESTIRE SERVIZI RILEVANTI SOTTO IL PROFILO ECONOMICO O IMPRENDITORIALE.

02. LA CONVENZIONE OLTRE AL CONTENUTO PRESCRITTO DAL SECONDO COMMA DEL PRECEDENTE ARTT. 17, DEVE PREVEDERE L'OBBLIGO DI PUBBLICAZIONE DEGLI ATTI FONDAMENTALI DEL CONSORZIO NEGLI ALBI PRETORI DEGLI ENTI CONTRAENTI.

03. IL CONSIGLIO COMUNALE APPROVA, UNITAMENTE ALLA CONVENZIONE, LO STATUTO DEL CONSORZIO CHE DEVE DISCIPLINARE L'ORDINAMENTO ORGANIZZATIVO E FUNZIONALE DEL NUOVO ENTE SECONDO LE NORME PREVISTE PER LE AZIENDE SPECIALI DEI COMUNI, IN QUANTO COMPATIBILI.

04. IL CONSORZIO ASSUME CARATTERE POLIFUNZIONALE QUANDO SI INTENDE GESTIRE DA PARTE DEI MEDESIMI ENTI LOCALI UNA PLURALITA' DI SERVIZI ATTRAVERSO IL MODULO CONSORTILE.

ART. 19 - ACCORDI DI PROGRAMMA

01. IL COMUNE PER LA REALIZZAZIONE DI OPERE DI INTERVENTI O DI PROGRAMMI PREVISTI IN LEGGI SPECIALI O SETTORIALI CHE NECESSITINO DELL'ATTIVAZIONE DI UN PROCEDIMENTO COMPLESSO PER IL COORDINAMENTO E L'INTEGRAZIONE DELL'ATTIVITA' DI PIU' SOGGETTI INTERESSATI, PROMUOVE E CONCLUDE ACCORDI DI PROGRAMMA.

02. L'ACCORDO, OLTRE ALLE FINALITA' PERSEGUITE, DEVE PREVEDERE LE FORME PER L'ATTIVAZIONE DELL'EVENTUALE ARBITRATO E DEGLI INTERVENTI SURROGATORI ED IN PARTICOLARE DEVE:

A) DETERMINARE I TEMPI E LE MODALITA' DELLE ATTIVITA' PREORDINATE E NECESSARIE ALLA REALIZZAZIONE DELL'ACCORDO;

B) INDIVIDUARE, ATTRAVERSO STRUMENTI APPROPRIATI QUALI IL PIANO FINANZIARIO, I COSTI, LE FONTI DI FINANZIAMENTO E LE RELATIVE REGOLAZIONI DEI RAPPORTI FRA GLI ENTI COINVOLTI;

C) ASSICURARE IL COORDINAMENTO DI OGNI ALTRO CONNESSO ADEMPIMENTO.

03. IL SINDACO DEFINISCE E STIPULA L'ACCORDO, PREVIA DELIBERAZIONE D'INTENTI DELLA GIUNTA O DEL CONSIGLIO COMUNALE SECONDO LE RISPETTIVE COMPETENZE, CON L'OSSERVANZA DELLE ALTRE FORMALITA' PREVISTE DALLA LEGGE E NEL RISPETTO DELLE FUNZIONI ATTRIBUITE DALLO STATUTO.

ART. 20 - SEGRETARIO COMUNALE

01. L'ATTIVITA' GESTIONALE DELL'ENTE, NEL RISPETTO DEL PRINCIPIO DELLA DISTINZIONE TRA FUNZIONE POLITICA DI INDIRIZZO E DI CONTROLLO E FUNZIONE DI GESTIONE AMMINISTRATIVA, AFFIDATA AL SEGRETARIO COMUNALE CHE LA ESERCITA AVVALENDOSI DEGLI UFFICI, IN BASE AGLI INDIRIZZI DEL CONSIGLIO, IN ATTUAZIONE DELLE DETERMINAZIONI DELLA GIUNTA E DELLE DIRETTIVE DEL SINDACO, DAL QUALE DIPENDE

FUNZIONALMENTE, E CON L'OSSERVANZA DEI CRITERI DETTATI NEL PRESENTE STATUTO.

02. IL SEGRETARIO COMUNALE, NEL RISPETTO DELLA LEGGE CHE NE DISCIPLINA STATO GIURIDICO, RUOLO E FUNZIONI, L'ORGANO BUROCRATICO CHE ASSICURA LA DIREZIONE TECNICO-AMMINISTRATIVA DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI.

03. PER LA REALIZZAZIONE DEGLI OBIETTIVI DELL'ENTE, ESERCITA L'ATTIVITA' DI SUA COMPETENZA CON POTESTA' D'INIZIATIVA, CON AUTONOMIA DI SCELTA DEGLI STRUMENTI OPERATIVI E CON RESPONSABILITA' DI RISULTATO. TALE RISULTATO SOTTOPOSTO A VERIFICA DEL SINDACO, CHE NE RIFERISCE ALLA GIUNTA.

04. ALLO STESSO ORGANO SONO AFFIDATE ATTRIBUZIONI DI CARATTERE GESTIONALE, CONSULTIVO, DI SOVRAINTENDENZA E DI COORDINAMENTO, DI LEGALITA' E DI GARANZIA, SECONDO LE NORME DI LEGGE E DEL PRESENTE STATUTO.

05. AL SEGRETARIO COMUNALE COMPETE L'ADOZIONE DI ATTI DI GESTIONE, ANCHE CON RILEVANZA ESTERNA, CHE NON COMPORNO ATTIVITA' DELIBERATIVE, CHE NON SIANO ESPRESSAMENTE ATTRIBUITI DALLO STATUTO AD ORGANI ELETTIVI, E CHE NON SIANO ESPRESSIONE DI DISCREZIONALITA' TECNICA.

06. IN PARTICOLARE IL SEGRETARIO ADOTTA I SEGUENTI ATTI:

A) PREDISPOSIZIONE DI PROGRAMMI DI ATTUAZIONE, DI RELAZIONI, DI PROGETTAZIONI DI CARATTERE ORGANIZZATIVO, SULLA BASE DELLE DIRETTIVE RICEVUTE DAGLI ORGANI ELETTIVI;

B) ORGANIZZAZIONE DEL PERSONALE E DELLE RISORSE FINANZIARIE E STRUMENTALI MESSE A DISPOSIZIONE DEGLI ORGANI ELETTIVI PER LA REALIZZAZIONE DEGLI OBIETTIVI E DEI PROGRAMMI FISSATI DA QUESTI ORGANI;

C) ORDINAZIONE DI BENI E DI SERVIZI NEI LIMITI DEGLI IMPEGNI E DEI CRITERI ADOTTATI CON DELIBERAZIONE DI GIUNTA;

D) ADOZIONE E SOTTOSCRIZIONE DI TUTTI GLI ATTI ED I PROVVEDIMENTI, ANCHE A RILEVANZA ESTERNA, PER I QUALI GLI SIA STATA ATTRIBUITA COMPETENZA;

E) VERIFICA DI TUTTA LA FASE ISTRUTTORIA DEI PROVVEDIMENTI ED EMANAZIONE DI TUTTI GLI ATTI ED I PROVVEDIMENTI ANCHE ESTERNI, CONSEGUENTI E NECESSARI PER LA ESECUZIONE DELLE DELIBERAZIONI;

F) VERIFICA DELLA EFFICACIA E DELL'EFFICIENZA DELL'ATTIVITA' DEGLI UFFICI E DEL PERSONALE AD ESSI PREPOSTO;

G) SOTTOSCRIZIONE DEI MANDATI DI PAGAMENTO E DELLE REVERSALI D'INCASSO.

07. IL SEGRETARIO COMUNALE PARTECIPA, SE RICHIESTO, A COMMISSIONI DI STUDIO E DI LAVORO INTERNE ALL'ENTE E, CON L'AUTORIZZAZIONE DELLA GIUNTA, A QUELLE ESTERNE.

08. ESPLICITA E SOTTOSCRIVE I PARERI PREVISTI DALLA LEGGE SULLE PROPOSTE DI PROVVEDIMENTI DELIBERATIVI.

09. IL SEGRETARIO COMUNALE ESERCITA FUNZIONI D'IMPULSO, COORDINAMENTO, DIREZIONE E CONTROLLO NEI CONFRONTI DEGLI UFFICI E DEL PERSONALE.

10. AUTORIZZA I CONGEDI ED I PERMESSI DEL PERSONALE, CON L'OSSERVANZA DELLE NORME VIGENTI E DEL REGOLAMENTO.

11. ESERCITA IL POTERE SOSTITUTIVO NEI CASI DI ACCERTATA INEFFICIENZA.

SOLLEVA CONTESTAZIONI DI ADDEBITI, PROPONE PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI E ADOTTA LE SANZIONI DEL RICHIAMO SCRITTO E DELLA CENSURA

NEI CONFRONTI DEL PERSONALE, CON L'OSSERVANZA DELLE NORME REGOLAMENTARI.

12. IL SEGRETARIO PARTECIPA ALLE SEDUTE DEGLI ORGANI COLLEGIALI, DELLE COMMISSIONI E DEGLI ALTRI ORGANISMI. CURA ALTRESI' LA VERBALIZZAZIONE, CON FACOLTA' DI DELEGA LIMITATAMENTE ALLA PARTECIPAZIONE ALLE COMMISSIONI ED ALTRI ORGANI CONSULTIVI E RELATIVA VERBALIZZAZIONE.

13. RICEVE DAI CONSIGLIERI LE RICHIESTE DI TRASMISSIONE DELLE DELIBERAZIONI DELLA GIUNTA SOGGETTE AL CONTROLLO EVENTUALE.

14. PRESIEDE L'UFFICIO COMUNALE PER LE ELEZIONI IN OCCASIONE DELLE CONSULTAZIONI POPOLARI E DEI REFERENDUM.

15. RICEVE L'ATTO DI DIMISSIONI DEL SINDACO, LE PROPOSTE DI REVOCA E LA MOZIONE DI SFIDUCIA COSTRUTTIVA.

16. CURA LA TRASMISSIONE DEGLI ATTI DELIBERATIVI AL COMITATO REGIONALE DI CONTROLLO ED ATTESTA, SU DICHIARAZIONE DEL MESSO COMUNALE, L'AVVENUTA PUBBLICAZIONE ALL'ALBO E L'ESECUTIVITA' DI PROVVEDIMENTI ED ATTI DELL'ENTE.

ART. 21 - PERSONALE

01. IL COMUNE PROMUOVE E REALIZZA IL MIGLIORAMENTO DELLE PRESTAZIONI DEL PERSONALE ATTRAVERSO L'AMMODERNAMENTO DELLE STRUTTURE, LA FORMAZIONE, LA QUALIFICAZIONE PROFESSIONALE E LA RESPONSABILIZZAZIONE DEI DIPENDENTI.

02. LA DISCIPLINA DEL PERSONALE RISERVATA AGLI ATTI NORMATIVI DELL'ENTE CHE DANNO ESECUZIONE ALLE LEGGI ED ALLO STATUTO.

03. IL REGOLAMENTO DELLO STATO GIURIDICO ED ECONOMICO DEL PERSONALE, IN CONFORMITA' ALLA NORMATIVA VIGENTE, DISCIPLINA IN PARTICOLARE:

- A) LA STRUTTURA ORGANIZZATIVO-FUNZIONALE;
- B) LA DOTAZIONE ORGANICA.

TITOLO 04 ORDINAMENTO FINANZIARIO

ART. 22 - PRINCIPI E CRITERI

01. IL COMUNE PERSEGUE, ATTRAVERSO L'ESERCIZIO DELLA PROPRIA POTESTA' IMPOSITIVA E CON IL CONCORSO DELLE RISORSE TRASFERITE DALLO STATO ED ATTRIBUITE DALLA REGIONE, IL CONSEGUIMENTO DI CONDIZIONI DI EFFETTIVA AUTONOMIA FINANZIARIA, ADEGUANDO I PROGRAMMI E LE ATTIVITA' ESERCITATE AI MEZZI DISPONIBILI E RICERCANDO MEDIANTE LA RAZIONALITA' DELLE SCELTE E DEI PROCEDIMENTI, L'EFFICIENTE ED EFFICACE IMPIEGO DI TALI MEZZI.

02. IL BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ANNO SUCCESSIVO, CORREDATO DEGLI ATTI PRESCRITTI DALLA LEGGE, DELIBERATO DAL CONSIGLIO COMUNALE, NEI TERMINI PREVISTI DALLA LEGGE, OSSERVANDO I PRINCIPI DELL'UNIVERSALITA', DELL'INTEGRITA' E DEL PAREGGIO ECONOMICO E FINANZIARIO.

03. IL BILANCIO DI PREVISIONE, IL CONTO CONSUNTIVO E GLI ALTRI DOCUMENTI CONTABILI DOVRANNO FAVORIRE UNA LETTURA PER PROGRAMMI ED OBIETTIVI AFFINCHÉ SIANO CONSENTITI, OLTRE AL CONTROLLO FINANZIARIO E CONTABILE, ANCHE QUELLO SULLA GESTIONE E QUELLO RELATIVO

ALL'EFFICACIA DELL'AZIONE DEL COMUNE.

04. L'ATTIVITA' DI REVISIONE POTRA' COMPORTARE PROPOSTE AL CONSIGLIO COMUNALE IN MATERIA DI GESTIONE ECONOMICO-FINANZIARIA DELL'ENTE. E' FACOLTA' DEL CONSIGLIO RICHIEDERE AGLI ORGANI E AGLI UFFICI COMPETENTI SPECIFICI PARERI E PROPOSTE IN ORDINE AGLI ASPETTI FINANZIARI ED ECONOMICI DELLA GESTIONE E DI SINGOLI ATTI FONDAMENTALI, CON PARTICOLARE RIGUARDO ALL'ORGANIZZAZIONE ED ALLA GESTIONE DEI SERVIZI.

05. LE NORME REGOLAMENTARI DISCIPLINANO GLI ASPETTI ORGANIZZATIVI E FUNZIONALI DELL'UFFICIO DEL REVISORE DEL CONTO E NE SPECIFICANO LE ATTRIBUZIONI DI CONTROLLO, DI IMPULSO, DI PROPOSTA E DI GARANZIA, CON L'OSSERVANZA DELLA LEGGE, DEL PRESENTE STATUTO E DELLE NORME DEL CODICE CIVILE CONCERNENTI IL CONTROLLO DELLE SOCIETA' PER AZIONI SEMPRE CHE TALI NORME SIANO COMPATIBILI CON QUELLE DI CONTABILITA' PUBBLICA.

06. NELLO STESSO REGOLAMENTO VERRANNO INDIVIDUATE FORME E PROCEDURE PER UN CORRETTO ED EQUILIBRATO RACCORDO OPERATIVO FUNZIONALE TRA LA SFERA DI ATTIVITA' DEL REVISORE E QUELLA DEGLI ORGANI E DEGLI UFFICI DELL'ENTE.

ART. 23 - REVISORE DEL CONTO

01. IL REVISORE DEL CONTO, OLTRE A POSSEDERE I REQUISITI PRESCRITTI DALLE NORME SULL'ORDINAMENTO DELLE AUTONOMIE LOCALI, DEVE POSSEDERE QUELLI DI ELEGGIBILITA' FISSATI DALLA LEGGE PER L'ELEZIONE A CONSIGLIERE COMUNALE E NON RICADERE NEI CASI DI INCOMPATIBILITA' PREVISTI DALLA STESSA.

02. IL REGOLAMENTO POTRA' PREVEDERE ULTERIORI CAUSE DI INCOMPATIBILITA', AL FINE DI GARANTIRE LA POSIZIONE DI IMPARZIALITA' E DI INDIPENDENZA. SARANNO ALTRESI' DISCIPLINATE CON IL REGOLAMENTO LE MODALITA' DI REVOCA E DI DECADENZA, APPLICANDO, IN QUANTO COMPATIBILI, LE NORME DEL CODICE CIVILE RELATIVE AI SINDACI DELLE S.P.A.

03. NELL'ESERCIZIO DELLE SUE FUNZIONI, CON LE MODALITA' E NEI LIMITI DEFINITI NEL REGOLAMENTO, IL REVISORE AVRA' DIRITTO DI ACCESSO AGLI ATTI E AI DOCUMENTI CONNESSI ALLA SFERA DELLE SUE COMPETENZE.

04. NELLA SUA FUNZIONE IL REVISORE POTRA' ESSERE CONSULTATO DAI GRUPPI CONSILIARI AI QUALI FORNIRA' CHIARIMENTI PER QUANTO DI SUA COMPETENZA.

ART. 24 - CONTROLLO DI GESTIONE

01. PER DEFINIRE IN MANIERA COMPIUTA IL COMPLESSIVO SISTEMA DEI CONTROLLI INTERNI DELL'ENTE, IL REGOLAMENTO INDIVIDUA METODI, INDICATORI E PARAMETRI QUALI STRUMENTI DI SUPPORTO PER LE VALUTAZIONI DI EFFICACIA, DI EFFICIENZA E DI ECONOMICITA' DEI RISULTATI CONSEGUITI RISPETTO AI PROGRAMMI ED AI COSTI SOSTENUTI.

02. LA TECNICA DEL CONTROLLO DI GESTIONE DEVE COSTRUIRE MISURATORI IDONEI AD ACCERTARE PERIODICAMENTE:

A) LA CONGRUITA' DELLE RISULTANZE RISPETTO ALLE PREVISIONI;

B) LA QUANTIFICAZIONE ECONOMICA DEI COSTI SOSTENUTI PER LA VERIFICA DI COERENZA CON I PROGRAMMI APPROVATI;

C) L'EFFICACIA E L'EFFICIENZA DELL'ATTIVITA' AMMINISTRATIVA SVOLTA;
D) GLI EVENTUALI SCARTI NEGATIVI FRA PROGETTATO E REALIZZATO E
L'INDIVIDUAZIONE DELLE RELATIVE RESPONSABILITA'.

TITOLO 05 PARTECIPAZIONE POPOLARE, INIZIATIVA POLITICA E
AMMINISTRATIVA DEI CITTADINI

ART. 25 - ASSOCIAZIONI

01. IL COMUNE VALORIZZA LE AUTONOME FORME ASSOCIATIVE E DI
COOPERAZIONE DEI CITTADINI ATTRAVERSO IDONEE FORME DI CONSULTAZIONE,
DI
INCENTIVAZIONE E DI PARTECIPAZIONE.

02. LA GIUNTA COMUNALE RICONOSCE E REGISTRA, PREVIA ISTANZA DEGLI
INTERESSATI E PER I FINI DI CUI AL PRECEDENTE COMMA LE
ASSOCIAZIONI CHE OPERANO SUL TERRITORIO E CHE SONO REGOLARMENTE
COSTITUITE, DANDONE COMUNICAZIONE PERIODICA AL CONSIGLIO COMUNALE.

03. L'AMMINISTRAZIONE COMUNALE PUO' STIPULARE ACCORDI O CONVENZIONI,
APPROVATI DAL CONSIGLIO COMUNALE, CON ASSOCIAZIONI
REGOLARMENTE REGISTRATE.

04. ALLE ASSOCIAZIONI ED AGLI ORGANISMI DI PARTECIPAZIONE POSSONO
ESSERE CONCESSE FORME DI INCENTIVAZIONE ASSICURANDO IL PIU' AMPIO
ED AGEVOLATO ACCESSO ALLE STRUTTURE ED AI SERVIZI DEL COMUNE
PREVEDENDO APPORTI DI NATURA SIA FINANZIARIA-PATRIMONIALE, SIA TECNICO-
PROFESSIONALE E ORGANIZZATIVA, SECONDO I CRITERI E LE MODALITA'
PREVISTE NELL'APPOSITO REGOLAMENTO.

ART. 26 - DIFENSORE CIVICO

01. E' ISTITUITO IL DIFENSORE CIVICO IL QUALE SVOLGE UN RUOLO DI GARANTE
DELL'IMPARZIALITA' E DEL BUON ANDAMENTO DELLA PUBBLICA
AMMINISTRAZIONE COMUNALE.

02. IL DIFENSORE CIVICO PUO' INTERVENIRE, SU RICHIESTA DI CITTADINI SINGOLI
O ASSOCIATI O DI PROPRIA INIZIATIVA, PRESSO
L'AMMINISTRAZIONE COMUNALE PER ACCERTARE CHE IL PROCEDIMENTO
AMMINISTRATIVO ABBA REGOLARE CORSO E CHE GLI ATTI SIANO
CORRETTAMENTE

E TEMPESTIVAMENTE EMANATI. ACQUISITE TUTTE LE INFORMAZIONI UTILI,
RASSEGNA VERBALMENTE O PER ISCRITTO IL PROPRIO PARERE A CHI NE HA
RICHiesto L'INTERVENTO; INTIMA, IN CASO DI RITARDO, AGLI ORGANI
COMPETENTI A PROVVEDERE ENTRO PERIODI TEMPORALI DEFINITI; SEGNA LA
GLI ABUSI, LE DISFUNZIONI, LE CARENZE E I RITARDI RICONTRATI.

03. IL CONSIGLIO COMUNALE PUO' VALUTARE, PREVIA INTESA CON UNO O PIU'
COMUNI CONFINANTI, CHE IL DIFENSORE CIVICO VENGA ELETTO A
MAGGIORANZA QUALIFICATA DALL'ASSEMBLEA DEI COMUNI ADERENTI E CHE
ASSOLVA LE SUE FUNZIONI PER TUTTI I CITTADINI DEI COMUNI
COINVOLTI.

04. IL DIFENSORE CIVICO SCELTO DA UNA ROSA DI TRE PERSONE PROPOSTE DAI
CONSIGLI COMUNALI DEI SINGOLI COMUNI TRA PERSONE DI
COMPROVATA AUTORITA' E INTEGRITA' MORALE CHE ABBIANO ESPERIENZA
AMMINISTRATIVA E CHE DIANO AMPIA GARANZIA DI INDIPENDENZA. IL
DIFENSORE CIVICO DEVE POSSEDERE I REQUISITI DI ELEGGIBILITA' FISSATI

DALLA LEGGE PER L'ELEZIONE A CONSIGLIERE COMUNALE E NON RICADERE NEI CASI DI INCOMPATIBILITA' PREVISTI DALLA STESSA. IL DIFENSORE CIVICO RESTA IN CARICA PER TUTTA LA DURATA DEL MANDATO AMMINISTRATIVO; IN CASO DI DIMISSIONI SARA' ELETTO UN NUOVO DIFENSORE CIVICO CON LE MODALITA' SOPRA ILLUSTRATE.

05. IL DIFENSORE CIVICO HA ACCESSO AGLI UFFICI COMUNALI ED ALLE DOCUMENTAZIONI DI SUA COMPETENZA, PUO' USUFRUIRE DEI SERVIZI COMUNALI COME MEGLIO PRECISATO NELL'APPOSITO REGOLAMENTO.

ART. 27 - PARTECIPAZIONE

01. IL COMUNE GARANTISCE E PROMUOVE LA PARTECIPAZIONE DEI CITTADINI ALL'ATTIVITA' DELL'ENTE, AL FINE DI ASSICURARNE IL BUON ANDAMENTO, L'IMPARZIALITA' E LA TRASPARENZA.

02. L'AMMINISTRAZIONE ATTIVA FORME E ORGANISMI DI CONSULTAZIONE, PER ACQUISIRE IL PARERE DI CITTADINI E ASSOCIAZIONI SU SPECIFICI PROBLEMI O ASPETTI GENERALI DELLA VITA DELLA COMUNITA', STABILENDONE MODALITA' E COMPETENZE TRAMITE APPOSITI REGOLAMENTI.

ART. 28 - INTERVENTI NEL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO

01. I CITTADINI ED I SOGGETTI PORTATORI DI INTERESSI COINVOLTI IN UN PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO HANNO FACOLTA' DI INTERVENIRVI, TRANNE CHE PER I CASI ESPRESSAMENTE ESCLUSI DALLA LEGGE E DAI REGOLAMENTI COMUNALI.

02. LA RAPPRESENTANZA DEGLI INTERESSI DA TUTELARE PUO' AVVENIRE AD OPERA SIA DI SOGGETTI SINGOLI SIA DI SOGGETTI COLLETTIVI RAPPRESENTATIVI DI INTERESSI SUPERINDIVIDUALI.

03. IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO, CONTESTUALMENTE ALL'INIZIO DELLO STESSO, HA L'OBBLIGO DI INFORMARE GLI INTERESSATI MEDIANTE COMUNICAZIONE PERSONALE CONTENENTE LE INDICAZIONI PREVISTE PER LEGGE.

04. IL REGOLAMENTO STABILISCE QUALI SIANO I SOGGETTI CUI LE DIVERSE CATEGORIE DI ATTI DEBBANO ESSERE INVIATI, NONCHE' I DIPENDENTI RESPONSABILI DEI RELATIVI PROCEDIMENTI OVVERO I MECCANISMI DI INDIVIDUAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO.

05. QUALORA SUSSISTANO PARTICOLARI ESIGENZE DI CELERITA' O QUALORA IL NUMERO DEI DESTINATARI O LA INDETERMINATEZZA DEGLI STESSI RENDANO PARTICOLARMENTE GRAVOSA LA COMUNICAZIONE DI CUI AL COMMA 03, CONSENTITO PRESCINDERE DALLA COMUNICAZIONE STESSA, PROVVEDENDO CON PUBBLICAZIONE ALL'ALBO PRETORIO O CON ALTRI MEZZI CHE GARANTISCA COMUNQUE IDONEA INFORMAZIONE.

06. GLI AVENTI DIRITTO, ENTRO 30 GIORNI DALLA COMUNICAZIONE PERSONALE O DALLA PUBBLICAZIONE DEL PROVVEDIMENTO, POSSONO PRESENTARE ISTANZE, MEMORIE SCRITTE, PROPOSTE E DOCUMENTI PERTINENTI ALL'OGGETTO DEL PROCEDIMENTO.

07. IL RESPONSABILE DELL'ISTRUTTORIA, ENTRO 20 GIORNI DALLA RICEZIONE DELLE RICHIESTE DI CUI AL PRECEDENTE COMMA 06, DEVE PRONUNCIARSI SULL'ACCOGLIMENTO O MENO DI ESSE E DEVE RIMETTERE LE SUE CONCLUSIONI ALL'ORGANO COMUNALE COMPETENTE ALL'EMANAZIONE DEL PROVVEDIMENTO FINALE.

08. IL MANCATO O PARZIALE ACCOGLIMENTO DELLE RICHIESTE E DELLE SOLLECITAZIONI PERVENUTE DEVE ESSERE ADEGUATAMENTE MOTIVATO NELLA PREMessa DELL' ATTO E PUO' ESSERE PRECEDUTO DA CONTRADDITTORIO ORALE.

09. SE L' INTERVENTO PARTECIPATIVO NON COMPORTA L' EMANAZIONE DI UN PROVVEDIMENTO, L' AMMINISTRAZIONE DEVE IN OGNI CASO ESPRIMERE PER ISCRITTO, ENTRO 30 GIORNI, LE PROPRIE VALUTAZIONI SULL' ISTANZA, LA PETIZIONE O LA PROPOSTA.

10. I SOGGETTI DI CUI AL COMMA 01 HANNO ALTRESI' DIRITTO A PRENDERE VISIONE DI TUTTI GLI ATTI DEL PROCEDIMENTO, TRANNE CHE DI QUELLI CHE IL REGOLAMENTO SOTTRAE ALL' ACCESSO.

ART. 29- ISTANZE

01. I CITTADINI, LE ASSOCIAZIONI, I COMITATI ED I SOGGETTI COLLETTIVI IN GENERE POSSONO RIVOLGERE AL SINDACO INTERROGAZIONI SU SPECIFICI ASPETTI DELL' ATTIVITA' DELL' AMMINISTRAZIONE.

02. LA RISPOSTA ALL' INTERROGAZIONE VIENE FORNITA ENTRO IL TERMINE MASSIMO DI 30 GIORNI DAL SINDACO, O DAL SEGRETARIO, O DAL DIPENDENTE RESPONSABILE A SECONDA DELLA NATURA POLITICA O GESTIONALE DELL' ASPETTO SOLLEVATO.

03. LE MODALITA' DELL' INTERROGAZIONE SONO INDICATE DAL REGOLAMENTO SULLA PARTECIPAZIONE, IL QUALE DEVE PREVEDERE I TEMPI, LA FORMA SCRITTA O ALTRA IDONEA FORMA DI COMUNICAZIONE DELLA RISPOSTA, NONCHE' ADEGUATE MISURE DI PUBBLICITA' DELL' ISTANZA.

ART. 30 - PETIZIONI

01. TUTTI I CITTADINI POSSONO RIVOLGERSI, IN FORMA COLLETTIVA, AGLI ORGANI DELL' AMMINISTRAZIONE PER SOLLECITARNE L' INTERVENTO SU QUESTIONI DI INTERESSE GENERALE O PER ESPORRE COMUNI NECESSITA'.

02. IL REGOLAMENTO DETERMINA LA PROCEDURA DELLA PETIZIONE, I TEMPI, LE FORME DI PUBBLICITA' E L' ASSEGNAZIONE ALL' ORGANO COMPETENTE, IL QUALE PROCEDE NELL' ESAME E PREDISPONE LE MODALITA' DI INTERVENTO DEL COMUNE SULLA QUESTIONE SOLLEVATA O DISPONE L' ARCHIVIAZIONE QUALORA NON RITENGA DI ADERIRE ALL' INDICAZIONE CONTENUTA NELLA PETIZIONE. IN QUEST' ULTIMO CASO, IL PROVVEDIMENTO CONCLUSIVO DELL' ESAME DA PARTE DELL' ORGANO COMPETENTE DEVE ESSERE ESPRESSAMENTE MOTIVATO ED ADEGUATAMENTE PUBBLICIZZATO.

03. LA PETIZIONE ESAMINATA DALL' ORGANO COMPETENTE ENTRO 30 GIORNI DALLA PRESENTAZIONE.

04. SE IL TERMINE PREVISTO AL COMMA TERZO NON RISPETTATO, CIASCUN CONSIGLIERE PUO' SOLLEVARE LA QUESTIONE IN CONSIGLIO, CHIEDENDO RAGIONE AL SINDACO DEL RITARDO O PROVOCANDO UNA DISCUSSIONE SUL CONTENUTO DELLA PETIZIONE. IL SINDACO COMUNQUE TENUTO A PORRE LA PETIZIONE ALL' ORDINE DEL GIORNO DELLA PRIMA SEDUTA DEL CONSIGLIO.

05. LA PROCEDURA SI CHIUDE IN OGNI CASO CON UN PROVVEDIMENTO ESPRESSO, DI CUI GARANTITA AL SOGGETTO PROPONENTE LA COMUNICAZIONE.

ART. 31 - PROPOSTE

01. N. 20 CITTADINI POSSONO AVANZARE PROPOSTE PER L' ADOZIONE DI ATTI

AMMINISTRATIVI CHE IL SINDACO TRASMETTE ENTRO 15 GIORNI ALL'ORGANO COMPETENTE, CORREDATE DEL PARERE DEI RESPONSABILI DEI SERVIZI INTERESSATI E DEL SEGRETARIO, NONCHE' DELL'ATTESTAZIONE RELATIVA ALLA COPERTURA FINANZIARIA.

02. L'ORGANO COMPETENTE DEVE SENTIRE I PROPONENTI DELL'INIZIATIVA ENTRO 30 GIORNI DALLA PRESENTAZIONE DELLA PROPOSTA.

03. TRA L'AMMINISTRAZIONE COMUNALE ED I PROPONENTI SI PUO' GIUNGERE ALLA STIPULAZIONE DI ACCORDI NEL PERSEGUIMENTO DEL PUBBLICO INTERESSE AL FINE DI DETERMINARE IL CONTENUTO DEL PROVVEDIMENTO FINALE PER CUI STATA PROMOSSA L'INIZIATIVA POPOLARE.

04. NON AMMESSA L'INIZIATIVA DI PROPOSTA IN MATERIA TRIBUTARIA, DI BILANCIO E DI MODIFICA DELLO STATUTO.

05. LA PROCEDURA SI CHIUDE CON UN PROVVEDIMENTO ESPRESSO, DI CUI GARANTITA AI SOGGETTI PROPONENTI LA COMUNICAZIONE.

ART. 32 - REFERENDUM

01. SONO PREVISTI REFERENDUM CONSULTIVI IN TUTTE LE MATERIE DI ESCLUSIVA COMPETENZA COMUNALE, AL FINE DI SOLLECITARE MANIFESTAZIONI DI VOLONTA' CHE DEVONO TROVARE SINTESI NELL'AZIONE AMMINISTRATIVA.

02. NON POSSONO ESSERE INDETTI REFERENDUM: IN MATERIA DI TRIBUTI LOCALI E DI TARIFFE, SU ATTIVITA' AMMINISTRATIVE VINCOLATE DA LEGGI STATALI O REGIONALI, SU MATERIE CHE SONO GIA' STATE OGGETTO DI CONSULTAZIONE REFERENDARIA NELL'ULTIMO QUINQUENNIO.

03. SOGGETTI PROMOTORI DEL REFERENDUM POSSONO ESSERE:

A) IL 10 PER CENTO DEL CORPO ELETTORALE;

B) IL CONSIGLIO COMUNALE.

04. IL CONSIGLIO COMUNALE FISSA NEL REGOLAMENTO I REQUISITI DI AMMISSIBILITA', I TEMPI, LE CONDIZIONI DI ACCOGLIMENTO E LE MODALITA' ORGANIZZATIVE DELLA CONSULTAZIONE.

ART. 33 - EFFETTI DEL REFERENDUM

01. ENTRO 60 GIORNI DALLA PROCLAMAZIONE DEL RISULTATO DA PARTE DEL SINDACO, IL CONSIGLIO DELIBERA I RELATIVI E CONSEGUENTI ATTI DI INDIRIZZO.

02. IL MANCATO RECEPIMENTO DELLE INDICAZIONI REFERENDARIE DEVE ESSERE DELIBERATO, CON ADEGUATE MOTIVAZIONI, DALLA MAGGIORANZA DEI CONSIGLIERI COMUNALI.

ART. 34 - DIRITTO DI ACCESSO

01. TUTTI GLI ATTI DELLA AMMINISTRAZIONE COMUNALE SONO PUBBLICI, AD ECCEZIONE DI QUELLI RISERVATI PER ESPRESSA INDICAZIONE DI LEGGE O PER EFFETTO DI UNA TEMPORANEA E MOTIVATA DICHIARAZIONE DEL SINDACO CHE NE VIETI L'ESIBIZIONE, CONFORMEMENTE A QUANTO PREVISTO DAL REGOLAMENTO, IN QUANTO LA LORO DIFFUSIONE POSSA PREGIUDICARE IL DIRITTO ALLA RISERVATEZZA DELLE PERSONE, DEI GRUPPI E DELLE IMPRESE.

02. AI CITTADINI SINGOLI O ASSOCIATI GARANTITA LA LIBERTA' DI ACCESSO AGLI ATTI DELLA AMMINISTRAZIONE E DEI SOGGETTI CHE

GESTISCONO SERVIZI PUBBLICI COMUNALI, SECONDO LE MODALITA' DEFINITE DAL REGOLAMENTO.

03. SONO SOTTRATTI AL DIRITTO DI ACCESSO GLI ATTI CHE DISPOSIZIONI LEGISLATIVE DICHIARANO RISERVATI O SOTTOPOSTI A LIMITI DI DIVULGAZIONE E QUELLI ESPLICITAMENTE INDIVIDUATI DAL REGOLAMENTO.

04. IL REGOLAMENTO, OLTRE AD ENUCLEARE LE CATEGORIE DEGLI ATTI RISERVATI, DISCIPLINA ANCHE I CASI IN CUI APPLICABILE L'ISTITUTO DELL'ACCESSO DIFFERITO E DETTA NORME DI ORGANIZZAZIONE PER IL RILASCIO DI COPIE.

ART. 35 - DIRITTO DI INFORMAZIONE

01. TUTTI GLI ATTI DELL'AMMINISTRAZIONE SONO PUBBLICI, CON LE LIMITAZIONI PREVISTE AL PRECEDENTE ARTICOLO E SONO OPPORTUNAMENTE PUBBLICIZZATI PER ESSERE PORTATI A CONOSCENZA DEI CITTADINI E ASSOCIAZIONI. LE DELIBERAZIONI DELLA GIUNTA E DEL CONSIGLIO SONO MESSE A DISPOSIZIONE DEI GRUPPI CONSILIARI E DEL DIFENSORE CIVICO.

02. L'ENTE DEVE, DI NORMA, AVVALERSI, OLTRE CHE DEI SISTEMI TRADIZIONALI DELLA NOTIFICAZIONE E DELLA PUBBLICAZIONE ALL'ALBO PRETORIO, ANCHE DEI MEZZI DI COMUNICAZIONE RITENUTI PIU' IDONEI AD ASSICURARE LA MASSIMA CONOSCENZA DEGLI ATTI.

03. L'INFORMAZIONE DEVE ESSERE ESATTA, TEMPESTIVA, INEQUIVOCABILE, COMPLETA E, PER GLI ATTI AVENTI UNA PLURALITA' INDISTINTA DI DESTINATARI, DEVE AVERE CARATTERE DI GENERALITA'.

04. LA GIUNTA COMUNALE ADOTTA I PROVVEDIMENTI ORGANIZZATIVI INTERNI RITENUTI IDONEI A DARE CONCRETA ATTUAZIONE AL DIRITTO DI INFORMAZIONE.

05. IL REGOLAMENTO SUL DIRITTO DI ACCESSO DETTA NORME ATTE A GARANTIRE L'INFORMAZIONE AI CITTADINI, NEL RISPETTO DEI PRINCIPI SOPRA ENUNCIATI E DISCIPLINA LA PUBBLICAZIONE PER GLI ATTI PREVISTI DALLA LEGGE.

ART. 36 - CARTA DEI DIRITTI E DEI SERVIZI

01. IL COMUNE REDIGE LA CARTA DEI DIRITTI E DEI SERVIZI, IN CUI ELENCA I DIRITTI CHE L'AMMINISTRAZIONE SI IMPEGNA A GARANTIRE NEI CONFRONTI DEI CITTADINI NONCHE' L'INSIEME DEI SERVIZI EROGATI DALL'AMMINISTRAZIONE STESSA. LA CARTA VIENE APPROVATA CON UNA DELIBERA DEL CONSIGLIO COMUNALE.

02. LA STESURA DELLA CARTA DEVE ESSERE PRECEDUTA DA FORME DI SENSIBILIZZAZIONE E CONSULTAZIONE DEI CITTADINI. CON I MEDESIMI CRITERI PUO' ESSERE SOTTOPOSTA A SUCCESSIVE INTEGRAZIONI E VERIFICHE PERIODICHE. IL COMUNE TENUTO A DARNE PUBBLICIZZAZIONE ATTRAVERSO LE PROPRIE SEDI E I PROPRI UFFICI E A RISPETTARNE I PRINCIPI NELLA STESURA DEI PROPRI REGOLAMENTI.

TITOLO 06

NORME TRANSITORIE, DI RINVIO E FINALI

ART. 37 - STATUTO

01. LO STATUTO CONTIENE LE NORME FONDAMENTALI DELL'ORDINAMENTO

COMUNALE. AD ESSO DEVONO CONFORMARSI TUTTI GLI ATTI NORMATIVI DEL COMUNE.

02. LO STATUTO E LE SUE MODIFICHE, ENTRO 15 GIORNI SUCCESSIVI ALLA DATA DI ESECUTIVITA', SONO SOTTOPOSTI A FORME DI PUBBLICITA' CHE NE CONSENTANO L'EFFETTIVA CONOSCIBILITA'.

ART. 38 - REGOLAMENTI

01. IL COMUNE EMANA REGOLAMENTI: A) NELLE MATERIE AD ESSI DEMANDATE DALLA LEGGE O DALLO STATUTO;

B) IN TUTTE LE ALTRE MATERIE DI COMPETENZA COMUNALE.

02. I REGOLAMENTI COMUNALI SONO ADOTTATI NEL RISPETTO DELLE LEGGI STATALI, REGIONALE DEL PRESENTE STATUTO, TENENDO CONTO DELLE ALTRE DISPOSIZIONI REGOLAMENTARI EMANATE DAI SOGGETTI AVENTI UNA CONCORRENTE COMPETENZA NELLE MATERIE STESSE.

03. L'INIZIATIVA DEI REGOLAMENTI SPETTA ALLA GIUNTA E A CIASCUN CONSIGLIERE

04. NELLA FORMAZIONE DEI REGOLAMENTI POSSONO ESSERE CONSULTATI I SOGGETTI INTERESSATI.

05. I REGOLAMENTI SONO SOGGETTI A DUPLICE PUBBLICAZIONE ALL'ALBO PRETORIO: DOPO L'ADOZIONE DELLA DELIBERA IN CONFORMITA' DELLE DISPOSIZIONI SULLA PUBBLICAZIONE DELLA STESSA DELIBERAZIONE, NONCHE' PER LA DURATA DI 15 GIORNI DOPO CHE LA DELIBERAZIONE DI ADOZIONE DIVENUTA ESECUTIVA. I REGOLAMENTI DEVONO ESSERE COMUNQUE SOTTOPOSTI A FORME DI PUBBLICITA' CHE NE CONSENTANO L'EFFETTIVA CONOSCIBILITA'. ESSI DEBONO ESSERE ACCESSIBILI A CHIUNQUE INTENDA CONSULTARLI.

ART. 39 - ADEGUAMENTO DELLE FONTI NORMATIVE COMUNALI A LEGGI SOPRAVVENUTE

01. GLI ADEGUAMENTI DELLO STATUTO E DEI REGOLAMENTI DEBONO ESSERE APPORTATI, NEL RISPETTO DEI PRINCIPI DELL'ORDINAMENTO COMUNALE CONTENUTI NELLA COSTITUZIONE, NELLA LEGGE 08 GIUGNO 1990, N. 142, ED IN ALTRE LEGGI NONCHE' NELLO STATUTO STESSO, ENTRO I 120 GIORNI SUCCESSIVI ALL'ENTRATA IN VIGORE DELLE NUOVE DISPOSIZIONI.

ART. 40 - NORME TRANSITORIE E FINALI

01. IL PRESENTE STATUTO ENTRA IN VIGORE DOPO AVER OTTEMPERATO AGLI ADEMPIMENTI DI LEGGE. DA TALE MOMENTO CESSA L'APPLICAZIONE DELLE NORME TRANSITORIE.

02. IL CONSIGLIO APPROVA ENTRO UN ANNO I REGOLAMENTI PREVISTI DALLO STATUTO. FINO ALL'ADOZIONE DEI SUDETTI REGOLAMENTI RESTANO IN VIGORE LE NORME ADOTTATE DAL COMUNE SECONDO LA PRECEDENTE LEGISLAZIONE COMPATIBILI CON LA LEGGE E CON LO STATUTO.